



APPENDIX A
General Terms & Conditions of Business
(Italian version)

Date

11/02/2025

APPENDIX A: General Terms & Conditions of Business (Italian version)

1. DEFINIZIONI

1.1 Le seguenti definizioni, nel testo del presente Contratto, indicano e definiscono quanto segue:

- sistema: il sistema oggetto della trattativa di vendita, meglio definito nell'offerta di cui il presente documento è appendice, che la FCE realizzerà nei tempi e con le modalità previsti dal presente Contratto.
- Progetto: l'insieme delle attività che la FCE si impegna a svolgere in favore del Cliente, anche avvalendosi dell'opera di Fornitori, come descritto nel presente Contratto.
- Programma del Progetto: ha il significato di cui all'art. 5 del Contratto.
- Prezzo: ha il significato di cui all'art. 8 del Contratto
- Fornitore: la persona fisica e giuridica che, nell'ambito del Progetto, fornirà beni o servizi alla FCE al fine della realizzazione del sistema.
- Unità produttiva: Sede, direzioni, uffici, stabilimenti, altri siti produttivi ed altri luoghi di cui FCE abbia disponibilità.
- Paese: lo Stato nel cui territorio deve essere realizzato il sistema.
- Contratto: il presente contratto di engineering ed i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante.
- Informazioni Riservate: tutte le informazioni, di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, tecnica, operativa, gestionale, amministrativa, legale, ecc) ed in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto cartaceo, magnetico o digitale, senza esclusione alcuna), con ciò ricomprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, know-how, disegni, modelli, schemi, formule, progetti, procedure o processi, immagini, files, archivi, database, software e relativi codici sorgente, materiali, campioni di materiale, prodotti, attrezzature e tutte le relative specifiche tecniche e funzionali, delle quali le parti dovessero venire a conoscenza prima o dopo la data di sottoscrizione dell'ordine, direttamente od indirettamente, anche mediante l'accesso alla documentazione e/o beni di qualsiasi natura forniti, a seguito di colloqui intercorsi ovvero in occasione dell'esecuzione delle attività connesse, collegate o conseguenti all'ordine, indipendentemente dal fatto che siano state specificamente identificate come "confidenziali", "riservate", "privilegiate" o "price sensitive".
- Beni funzionali: Beni che il cliente dovrà eventualmente fornire (se previsto dall'offerta particolare) alla FCE che siano funzionali all'esecuzione dell'offerta particolare (es. componenti, hardware o software)

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Costituisce oggetto del Contratto l'esecuzione del sistema da parte della FCE, che a tal fine è sin d'ora autorizzato ad avvalersi di uno o più Fornitori, volto alla realizzazione ed al completamento del sistema.

Il Progetto affidato alla FCE, da svolgersi direttamente o tramite Fornitori, consisterà, a fronte del pagamento del Prezzo da parte del Cliente:

- nella predisposizione di tutti gli studi i progetti, gli schemi tecnici e di quant'altro si renda necessario alla costruzione del sistema;
- nella costruzione, assemblaggio, installazione, collaudo e messa in opera dell'Impianto, inclusa la realizzazione delle opere strumentali a tali attività;
- nella direzione delle attività e dei lavori sopra descritti e della pianificazione (project management) del Progetto, nel rispetto delle scadenze indicate nel Programma del Progetto;
- nella predisposizione di tutti i manuali e nella formazione del personale del Cliente per il corretto esercizio e manutenzione del sistema;
- nell'ottenimento di tutte le certificazioni e le autorizzazioni necessarie per l'installazione e l'utilizzo del sistema richieste nel Paese;
- nello svolgimento di ogni altra attività necessaria alla consegna del sistema ed al suo esercizio, chiavi in mano, da parte del Cliente esclusa l'omologazione o certificazioni che saranno eventualmente effettuate autonomamente dal cliente con spese a suo carico.

3. OBBLIGHI DEL CLIENTE E VARIAZIONI AL CONTRATTO

3.1 Il Cliente si impegna a corrispondere il Prezzo ad FCE ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del presente Contratto.

Il Cliente si impegna altresì a cooperare in buona fede con FCE nell'esecuzione del contratto e dichiara di non essere a conoscenza di circostanze (anche determinate da normative o disposizioni della pubblica autorità nel Paese in cui dovrà essere installato il sistema) che precludano o rendano eccessivamente onerosa l'esecuzione del Contratto.

In particolare, il Cliente si impegna a:

- rispondere tempestivamente ad eventuali richieste informative avanzate da FCE;
- programmare incontri dedicati al monitoraggio dello stato di avanzamento del Contratto;
- mettere a disposizione il proprio personale per le attività di formazione all'uso ed alla manutenzione del sistema;
- collaborare con FCE e con le autorità del Paese in cui sarà utilizzato il sistema, anche garantendo l'accesso al sito di impiego, per consentire lo svolgimento di qualsiasi attività necessaria o funzionale all'esecuzione delle attività rientranti nel Progetto.

3.2 Variazioni richieste dal Cliente: Il Cliente potrà in ogni tempo apportare variazioni al Progetto, purché la loro entità sia tale da non eccedere il sesto del Prezzo ovvero da non comportare notevoli modificazioni della natura del Progetto nelle singole categorie di lavori previste dall'Oggetto del Contratto.

Per ogni variazione, FCE ed il Cliente concorderanno i necessari adeguamenti di prezzo prima di dar corso ai lavori.

Qualora, a causa di tali variazioni, si rendesse necessaria una proroga dei termini di consegna, FCE dovrà presentare al Cliente una stima dei tempi di realizzazione della variante e le Parti si impegnano in buona fede a concordare la revisione del Programma Cronologico.

Qualsiasi variazione al Contratto dovrà risultare da un atto aggiuntivo allo stesso, sottoscritto dalle Parti.

3.3 Varianti necessarie in corso d'opera: FCE è tenuta ad apportare al Progetto tutte quelle modifiche che, per quanto non prevedibili alla data di Conclusione del Contratto, si rendessero necessarie in corso di opera, anche nel caso in cui fossero richieste dalle autorità del Paese in cui deve essere impiegato il sistema.

In tal caso, le Parti si impegnano a negoziare le modifiche al Prezzo ed al Programma Cronologico richieste dalla variante, fermo restando il diritto di recesso spettante a entrambe le Parti laddove da tali modifiche determinassero un aumento del Prezzo o dei tempi previsti dal Programma Cronologico superiore a 3 mesi.

4. GARANZIE E RESPONSABILITA' DA PRODOTTO DIFETTOSO

4.1. FCE assume nei confronti del cliente la garanzia di corretta esecuzione della fornitura, sia per la corrispondenza dei dati tecnici e di funzionamento, sia per la qualità dei materiali impiegati, la lavorazione ed il funzionamento di ogni sua parte e di tutto l'assieme.

4.2. Tale garanzia scadrà decorsi 12 mesi (salvo diversamente indicato nell'offerta di cui il presente documento è appendice) a far data dal collaudo congiunto con i tecnici di FCE (il collaudo potrà avere un limite di giorni, come descritto nell'offerta particolare) da parte del cliente dell'opera in oggetto alla fornitura. Nel caso in cui il cliente non ottemperi al collaudo entro i due mesi successivi alla consegna, la garanzia decorrerà dalla data di consegna (se prevista consegna presso il cliente) o di ritiro nell'unità produttiva del prodotto.

4.3. Qualora il vizio od il malfunzionamento fossero causati da un errato utilizzo del bene o del prodotto fornito da FCE, o comunque l'oggetto della fornitura non fosse stato utilizzato seguendo le indicazioni indicate nella documentazione tecnica fornita da FCE ed associata al bene, la garanzia è esclusa ed ogni spesa di riparazione, ripristino o sostituzione sarà a carico del cliente.

4.4. Ove fosse necessario provvedere d'urgenza e prim'ancora di aver segnalato vizi o difformità, il comma 4.3 potrà essere applicato anche a valle dell'operazione di ripristino/riparazione/sostituzione.

5. LUOGO DI CONSEGNA DEI BENI

5.1 Il luogo di consegna dei beni sarà l'unità produttiva di FCE, salvo diversamente indicato nell'offerta particolare.

5.2 Ogni variazione del luogo di consegna, qualora non corrispondente all'unità produttiva, dovrà essere concordato ed approvato da FCE.

6. TRATTAMENTO DI BENI FUNZIONALI

6.1. Nel caso in cui l'offerta particolare lo preveda, FCE è tenuta a verifica di conformità dei beni funzionali al momento della ricezione e dell'assenza di vizi o difetti. Sarà facoltà di FCE comunicare al cliente, anche posteriormente alla ricezione qualora tali difetti emergano solo in fase di collaudo o comunque successiva alla ricezione stessa e siano inequivocabilmente antecedenti, la non conformità di quanto consegnato o la presenza di vizi o difetti rispetto a quanto concordato. In tal caso, il cliente sarà obbligato a provvedere in tempo utile, avendo riguardo della programmazione del lavoro di FCE, a rimediare alla non conformità dei beni affetti da vizi o difetti, concordandone le modalità con FCE.

6.2. Nel caso in cui il cliente non riesca a fornire i beni funzionali nelle condizioni previste (esenti da vizi o difetti) e nei tempi previsti, FCE avrà il diritto di rimodulare le tempistiche di consegna di quanto concordato nell'offerta particolare.

6.3. Il cliente prende atto che i beni funzionali potranno essere collaudati, eventuale collaudo potrà essere presenziato da personale del cliente.

6.4. A prescindere dall'esito del collaudo, FCE si riserva il diritto in qualunque momento di verificare la corrispondenza dei beni funzionali a quanto stabilito nelle condizioni dell'offerta particolare. In caso di mancata rispondenza a tali requisiti si applica il comma 5.1.

6.5. I beni funzionali dovranno essere corredati da opportuna documentazione tecnica, sia funzionale che legale (qualora prevista dalla normativa vigente).

7. LAVORI DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DI UNITÀ PRODUTTIVE

7.1 Qualora le prestazioni di cui al contratto relativo ai lavori dovessero essere effettuate per ragioni tecniche o per la particolarità delle lavorazioni, anche occasionalmente, all'interno di unità produttive del cliente ovvero presso siti di produttori terzi, le stesse saranno regolamentate da direttive e/o disposizioni di FCE e/o eventualmente applicabili ad FCE stessa.

In caso di mancata osservanza delle suddette direttive e/o disposizioni, ed in particolare della violazione degli obblighi di comunicazione relativi al personale dell'impresa e/o di osservanza del rispetto delle norme in materia di sicurezza, FCE avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento dei danni dalla stessa subiti.

8. RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DI FCE

8.1 FCE è responsabile, anche per l'attività svolta dai Fornitori, per la corretta esecuzione del Progetto.

Le obbligazioni assunte da FCE debbono intendersi come di mezzi e non di risultato, fermo restando che esso è tenuto all'esecuzione del Progetto con la diligenza del soggetto professionalmente qualificato.

8.2 FCE rappresenta, a tal fine:

- di avere preso visione dell'offerta di cui il presente documento è appendice nel quale sono contenute le indicazioni di massima relative all'esecuzione del sistema, fornite dal Cliente, e di avere la capacità ed i mezzi per eseguire tutto quanto previsto a suo carico dall'Oggetto del Contratto;
- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per l'esecuzione delle attività richieste dal Progetto;
- l'assenza di qualsiasi azione giudiziaria o controversia, anche soltanto potenziale o minacciata, che impediscano o rischino di impedire l'esecuzione del Progetto e l'adempimento agli obblighi previsti dal Contratto.

9. PROGRAMMA CRONOLOGICO

9.1 L'Appendice B costituisce il programma cronologico di massima per l'esecuzione del Progetto, redatto alla luce delle informazioni fornite dal Cliente.

Durante l'esecuzione del Progetto, FCE dovrà provvedere ad aggiornare con cadenza bimestrale i programmi suddetti completandoli con le indicazioni dello stato di avanzamento del Progetto stesso.

Durante l'esecuzione del Progetto, qualora FCE avesse motivo di ritenere che per qualsivoglia ragione, dipendente o indipendente dalla propria volontà, potrebbero presumersi ritardi rispetto ai termini di consegna pattuiti, sarà tenuto a darne immediatamente comunicazione al Cliente, proponendo al contempo le possibili attività utili a recuperare o limitare il ritardo.

10. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

10.1 Se l'adempimento agli obblighi del Contratto a carico di una delle parti delle Parti diviene impossibile o subisce un ritardo per effetto di: sommosse, guerre, sconvolgimenti popolari, guerra, incendio, esplosione, fenomeni naturali quali inondazioni, terremoti o tempeste, epidemie o altri disastri al di fuori del controllo delle Parti e che si sono verificati per circostanze non attribuibili alla loro colpa od omissione ("Eventi di Forza Maggiore"), la Parte interessata dall'Evento dovrà comunicare all'altra il verificarsi dell'Evento, fornendo tutte le informazioni utili a comprenderne l'entità e indicando la prevedibile durata dell'impedimento o del ritardo da esso causato. La Parte che subisce l'Evento di Forza Maggiore dovrà porre in essere ogni possibile rimedio al fine di mitigare o superare le conseguenze dell'Evento stesso. Qualora l'impedimento o il ritardo derivante dall'Evento di Forza Maggiore si protraesse per oltre 3 mesi dal momento in cui è sorto, ciascuna Parte avrà diritto di recedere dal Contratto, purché l'Evento di Forza Maggiore persista anche nel momento in cui viene esercitato il recesso.

11. HARDSHIP

11.1 Qualora per effetto di circostanze imprevedibili al momento della conclusione del Contratto si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo della manodopera o dei materiali tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del Prezzo convenuto, oppure avvenimenti straordinari tali da rendere eccessivamente onerosa la prestazione da parte di FCE, le Parti valuteranno ogni possibile modifica del Contratto per alleviare l'eccessiva onerosità sopravvenuta.

11.2 In caso di mancato accordo e nel protrarsi dell'evento che ha generato l'eccessiva onerosità per oltre € 15.000 ciascuna Parte avrà facoltà di recedere dal Contratto, fermo restando il diritto di FCE di ottenere il pagamento delle spese sostenute e dei lavori eseguiti sino al momento del recesso.

11.3 In caso di cessazione della causa di eccessiva onerosità sopravvenuta prima che intervenga la risoluzione del contratto, le eventuali modifiche apportate al Contratto ai sensi di questo articolo dovranno ritenersi decadute e prive di effetto per la futura prosecuzione dello stesso.

12. PREZZI

12.1 A fronte delle attività oggetto del Contratto, FCE sarà compensata come indicato nell'offerta di cui il presente documento è appendice.

I prezzi indicati andranno aumentati dell'imposta IVA ed eventuali oneri secondo legge, salvo diversa procedura concordata (esempio non limitativo: Esportatori abituali).

13. CUSTODIA

13.1 In caso di ritardata consegna del sistema per causa imputabile al cliente, in particolare per violazione dell'obbligo di corrispondere il prezzo pattuito nei termini previsti dal successivo art. 14, la FCE viene sin d'ora autorizzata a custodire il sistema presso i propri locali.

14. MODALITA' DI PAGAMENTO

14.1 La fatturazione del Prezzo sarà effettuata alle condizioni riportate nell'offerta di cui il presente documento è appendice.

14.2 Il pagamento dovrà avvenire a vista fattura, salvo diversamente indicato nell'offerta di cui il presente documento è appendice.

14.3 FCE applicherà un tasso di interesse del 9% per il ritardato pagamento dell'importo della fattura dopo la scadenza del termine, determinato come tasso di interesse di mora ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231/2002.

15. PENALI PER RITARDATA CONSEGNA

15.1 Qualora si verificassero ritardi rispetto alla data contrattuale di fine assemblaggio e consegna, per cause imputabili ad accertate inadempienze di FCE, fatta salva la facoltà di recesso del cliente ai sensi dell'art. 17, potrà essere applicata una penale dell'1% del Prezzo per ogni settimana intera di ritardo, da notificare a FCE entro la settimana successiva al ritardo cumulato.

15.2 Le date contrattuali alle quali sono legate le penali per ritardata consegna terranno conto delle eventuali proroghe derivanti da accordi scritti tra le parti (per sospensione lavori, variazioni lavori, ecc.) e da ritardi per Cause di forza maggiore.

15.3 L'importo massimo raggiungibile per le penalità di ritardo è costituito dal 4 % dell'importo totale del Prezzo, salvo il maggior danno ed il diritto di ottenere la risoluzione del Contratto.

16. RAPPORTI FRA LE PARTI

16.1 Personale di FCE: FCE dovrà provvedere all'esecuzione delle progettazioni e di ogni attività con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato quantitativamente alle necessità, in relazione agli obblighi assunti con il Contratto.

16.2 Rapporti con il Cliente: L' unica controparte del Cliente sarà FCE. Tuttavia, qualora FCE lo ritenesse opportuno, potrà richiedere la assistenza di esponenti dei Fornitori, senza che il Cliente possa opporsi a tale richiesta. Il Cliente non potrà instaurare e intrattenere qualsiasi rapporto con i Fornitori in relazione al Contratto senza il previo benestare scritto rilasciato da FCE.

16.3 Cessione del Contratto: È fatto espresso divieto ad entrambe le Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto o i diritti e gli obblighi ad esso inerenti ed afferenti, salvo che con il previo consenso della Parte ceduta.

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

17.1 Senza pregiudizio per ogni ulteriore rimedio previsto dalla legge o dal Contratto, il Cliente ha diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta a FCE nel caso si verifichi una o più delle sotto elencate circostanze:

a) ritardo superiore a 30gg nel rispetto dei termini programmatici di cui all'Appendice B, in particolare riguardo al completamento del sistema, ed alla comunicazione di disponibilità alla consegna del bene per cause unicamente imputabili a FCE.

b) violazione da parte di FCE degli obblighi di riservatezza previsti all'art. 19 del Contratto;

d) cambio di controllo in FCE, laddove per tale si intende il verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) acquisizione della società attraverso qualsiasi atto traslativo od operazione sul capitale che comporti il trasferimento dagli attuali soci a terzi di oltre il 50% dei diritti di voto in assemblea o (ii) la vendita dell'azienda, o di rami d'azienda o di una parte consistente dei beni della società;

17.2 Senza pregiudizio per ogni ulteriore rimedio previsto dalla legge o dal Contratto, FCE ha diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta alla parte resasi inadempiente, nel caso si verifichi una o più delle sotto elencate circostanze:

a) violazione da parte del Cliente degli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 19 del Contratto;

b) ritardo nel pagamento di una parte del Prezzo che si protragga per oltre 5 giorni dall'invio della fattura.

17.3 Indennizzo per mancato guadagno da parte di FCE:

In caso di risoluzione per inadempimento del Cliente, ovvero di recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c. le Parti convengono che il mancato guadagno da parte di FCE è pari al 15% del Prezzo relativo alle attività del Progetto non ancora svolte.

Il Fornitore, se richieste, consegnerà al cliente copia delle polizze assicurative e, se richieste, copia delle ricevute comprovanti i versamenti delle rate di premio.

18. PATTO DI RISERVATEZZA

18.1 FCE ed il cliente si impegnano a considerare riservati e pertanto a non divulgare dati ed informazioni contenuti in documenti trasmessigli dalla controparte e relativi al presente contratto. E' fatto salvo il caso di informazioni da trasmettere alle competenti Autorità; verificandosi tali ipotesi le parti concorderanno le procedure da osservare.

18.2 È fatto divieto al cliente di cedere o trasferire l'offerta particolare senza previo accordo tra le parti.

18.3 Ogni modifica alle presenti condizioni o all'ordine particolare dovrà risultare, previo accordo tra le parti ed a pena di nullità, da atto scritto ed a firma di FCE (nella figura del legale rappresentante) e del cliente.

18.4 FCE si riserva il diritto di pubblicizzare eventuale materiale informativo relativo all'offerta, salvo differente specifica nell'offerta particolare, tramite i propri canali e sempre rispettando la clausola di riservatezza e non diffondendo informazioni sensibili.

18.5 Le parti si obbligano a custodire le informazioni riservate, garantendone la segretezza, e ad utilizzare le stesse solo allo scopo di adempiere alle obbligazioni previste nell'offerta.

19. PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

19.1 Tutte le attività di progettazione, lavorazione ed assemblaggio del sistema pacco batterie ed accessori oggetto del presente contratto verranno effettuate, impiegando tecnologie oggetto di brevetto depositato da FCE e tutelato dalle norme in materia della proprietà intellettuale ed industriale. FCE resta proprietario e libero di utilizzare tutte le conoscenze impiegate per eseguire il Contratto.

20. LESIONE DI DIRITTI DI TERZI

20.1 FCE si impegna a tenere manlevato ed indenne il Cliente relativamente a lesioni di qualsivoglia diritto concernente la proprietà industriale e/o intellettuale di terzi a condizione che tale lesione sia comunque conseguenza dell'operato dell'FCE e/o dei suoi Fornitori in relazione al Contratto.

21. COMUNICAZIONI

21.1 Ove non diversamente previsto, le comunicazioni amministrative, economiche e fiscali rivolte a FCE dovranno essere inviate alla mail info@fceitalia.it od al legale rappresentate. Esse dovranno essere redatte su carta intestata e sottoscritte in calce dal legale rappresentante, o soggetto munito degli adeguati poteri di rappresentanza del cliente ovvero digitalmente da questi ultimi. Accanto alla sottoscrizione dovrà essere riportato il nome ed il cognome del soggetto sottoscrittore e le sue qualità.

21.2. Eventuali comunicazioni effettuate con modalità o forme diverse da quelle previste dal comma 22.1, o prive dei dati ivi indicati, saranno prive di qualsiasi effetto e, conseguentemente, le stesse saranno considerate come non avvenute e, in quanto tali, non opponibili alla FCE che non sarà tenuta ad effettuare alcuna comunicazione in merito.

21.3. Il cliente è tenuto a comunicare alla FCE il riferimento ed i contatti del personale amministrativo con cui FCE dovrà avere comunicazione per la gestione dei pagamenti e delle pratiche connesse all'accettazione dei contratti.

22. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, STANDARDS E NORME E FORO COMPETENTE

22.1 Osservanza di leggi e regolamenti: Nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, FCE dovrà attenersi ad ogni disposizione di leggi e di regolamenti vigenti in Italia che abbiano attinenza con l'oggetto del Contratto e dovrà inoltre attenersi anche a tutte le disposizioni che verranno promulgate od emanate nel corso della esecuzione delle attività.

Il Fornitore è altresì tenuto ad osservare tutte quelle disposizioni derivanti da ordinamenti esteri (in particolar modo del Paese) che, avendo influenza sulla esecuzione dei lavori gli saranno state preventivamente rese note dal Cliente.

22.2 Osservanza di standards e norme: Le opere oggetto del Contratto dovranno essere conformi, nel loro complesso ed in ogni singola parte, alle norme e regolamenti precisati nei Documenti Contrattuali con le rispettive date di riferimento. Le modifiche di dette date di riferimento costituiscono variazioni al Contratto.

22.3 Foro competente: Per tutte le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione delle presenti condizioni e degli ordini, ivi comprese quelle relative alla loro validità, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, con esclusione di ogni altra competenza o giurisdizione alternativa o concorrente. Tale competenza o giurisdizione non potrà essere derogata nemmeno in caso di connessione o continenza di cause.

23. DICHIARAZIONE DEI CONTRAENTI

23.1 La Parti dichiarano che quanto è previsto dal presente Contratto corrisponde a ciò che è stato concluso nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dal presente.

23.2 Tutta la corrispondenza precedente la conclusione del presente Contratto in contrasto con lo stesso si intende superata.

24. CESSIONE DEL CREDITO

24.1 FCE avrà diritto a cedere il credito relativo al presente contratto ad istituti di credito di comprovata affidabilità e solidità.

